

STATUTO ASSOCIAZIONE
"FILARMONICA VERSILIA D.E.B. (APS)"

ART. 01 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Filarmonica Versilia D.E.B. APS". La sigla D.E.B. sta per Don Eugenio Benedetti.

Ha sede legale nel Comune di Camaiore (LU).

L'eventuale variazione della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 02 Composizione

L'Associazione è composta da: musicanti, majorettes, sezione ritmica, bandiere, gruppo ludico, addetti alla vigilanza e da quanti hanno potere e responsabilità sociali.

ART. 03 Finalità

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso l'organizzazione di una banda musicale che partecipi a concerti e ad altre manifestazioni.

L'ente persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

A) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

C) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

D) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, per raggiungere gli scopi sociali, parteciperà attraverso la propria presenza musicale alle manifestazioni civili, religiose, patriottiche e folkloristiche; manifestazioni temporanee come: sagre, intrattenimenti musicali, concerti, attività

teatrali nonché con l'organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e musicale promosse dalla stessa o da enti, comitati, associazioni che ne richiedano la presenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 04 Composizione sociale

L'Associazione è composta da soci effettivi e onorari. I soci hanno poteri e responsabilità sociali e costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Sono soci onorari quanti avranno svolto all'interno dell'associazione attività ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può prevedere anche la possibilità per i non soci di sostenere con erogazioni liberali periodiche l'associazione denominandoli quindi "amici della Filarmonica Versilia D.E.B. APS" e che per questo saranno invitati a partecipare alle attività dell'associazione.

ART. 05 Patrimonio e bilancio di esercizio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, Privati, Associazioni, da lasciti e donazioni da proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio direttivo



Elaborati
L'anno scorso
Botticelli
Miguel

Valerio
Botticelli
Miguel

documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 06 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 08 del presente Statuto.

ART. 07 Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento oltre ad avere il diritto di elettorato attivo e passivo salvo i soci minorenni che non possono essere eletti alle cariche associative fino al compimento della maggiore età. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione, di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

Ciascun associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare all'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale determinata dal consiglio direttivo.

Nell'assemblea, il diritto di voto si ottiene dopo 90 giorni dalla registrazione nel libro dei soci.

Michael Stiers

[Handwritten signature]

Wendy B. B.

[Signature]

Lab. Bonelli Nov

è
o
a

- 2000

CO-11

Glodivroni

2012001

60-10-

Gladiolus

CO-2

Glückw.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del consiglio direttivo.

ART. 12 Modalità e validità Assemblea

La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede e anche attraverso mail all'indirizzo indicato da ciascun socio all'atto della iscrizione, almeno otto giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto o telematico. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto, sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci in proprio o con delega.

La seconda convocazione sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, in proprio o con delega, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei membri del consiglio presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

ART. 13 Finalità dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci di:

- (A) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- (B) Approvare il bilancio di esercizio e quello sociale se obbligatorio per legge.
- (C) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (D) Deliberare sull'esclusione degli associati;
- (E) Deliberare sulle modificazioni dell'atto consuntivo o dello Statuto;
- (F) Approvare il regolamento interno e quello eventuale dei lavori assembleari;
- (G) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- H) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 14 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione nonché sulla devoluzione dello Statuto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e deliberare la trasformazione, fusione, scissione è necessaria in prima convocazione la presenza in proprio o per delega di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione la presenza di almeno metà dei soci e delibera in entrambi i casi con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri eletti dall'assemblea con voto segreto.

Il Consiglio appena costituito, come primo incarico, provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Vicesegretario e di tutti gli altri incarichi settoriali.

Tutti gli incarichi sociali, salvo l'organo di controllo e il revisore dei conti, si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 4 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 16 Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- (A) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- (B) Deliberare sulla esclusione dei soci, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- (C) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- (D) Redigere i bilanci di esercizio e sociale da sottoporre all'assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- (E) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno), convocare l'Assemblea straordinaria qualora il direttivo lo ritenga necessario o sia richiesto dai soci;
- (F) programmare l'attività dell'associazione rispettando le direttive dell'assemblea;
- (G) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- (H) Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti di settore;
- (I) A fine mandato sarà convocata l'Assemblea dei soci, alla quale il Presidente uscente relazionerà la situazione morale e finanziaria dell'associazione. Successivamente sarà nominata una commissione elettorale che si farà carico di produrre una lista di nominativi che dovrà essere la più ampia possibile rispetto ai consiglieri da eleggere;
- (L) Il consigliere è tenuto alla riservatezza dei pareri espressi dai singoli consiglieri durante lo svolgimento della seduta.



Elisabetta
Ceziano
Sabina
Boucell-Blanc
Meyda

Valerio Batti
Macedonio
Giovanni
Michele

Eduard Weiss

Valero Berthel

Valero Beltrán

Valero Beltrán

Michael J. Kelly

Michael J. Kelly

Redford

Redford

Robertson

Robertson

Robertson

Robertson

Robertson

Robertson

Robertson

Robertson

ART. 25 Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore e svolgerà le attività ivi previste.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 26 Sedi operative

L'Associazione potrà costituire delle sedi operative nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 27 Quote associative

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 28 Durata

L'Associazione ha la durata illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

ART. 29 Scioglimento dell'Associazione

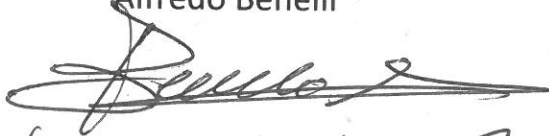
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs 117/2017 e succ. modifiche.

ART. 30 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Il Presidente

Alfredo Benelli



Il Segretario

Matteo Vizzoni



Valerio Sestini
Michele M. A.
federico
Elena Mironi

Tiziano Lorenzini
Rosella Maria
Michele Mironi